



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 101 DATA COMUNICATO 12/12/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1660
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1661

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 12 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.12756/298 pfi 24-25/PM/ag/mf del 14.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Cristiano CASTELLANI;
- Soc. Pol.D. Campitello.

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristiano CASTELLANI e la società Polisportiva Dilettantistica Campitello per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 12/12/2024 è presente: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale conclude come in atti. Non sono presenti gli incolpati.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Due mesi di inibizione al Sig. Cristiano CASTELLANI da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 300,00 di ammenda a carico della società.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2024

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Domenico Oristanio

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 12 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. PONTEVECCHIO SRL** IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO - LAMA CALCIO DISPUTATASI A PONTE DAN GIOVANNI (PG) IL 24.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL 27.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE POLPETTA MANUEL PER QUATTRO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE QENDRO FILIPPO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

L'assistente dell'arbitro Sig. Cicalini Matteo in sede di audizione, ha sostanzialmente confermato quanto descritto nel referto circa la condotta posta in essere del calciatore della società Pontevecchio Sig. Qendro Filippo, al termine della gara nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, evidenziando le provocazioni ricevute da detti sostenitori in tale circostanza; la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere ridotta a tre giornate di squalifica.

Quanto al calciatore Polpetta Manuel, autore di analoga condotta offensiva nei confronti del pubblico avversario, sulla quale l'assistente non è stato in grado di precisare alcunché in quanto operante nel settore opposto, la Corte ritiene che, anche in questo caso sia congruo contenere la squalifica in tre giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori Polpetta Manuel e Qendro Filippo a tre giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 12 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. TODI CALCIO** IN MERITO ALLA GARA TODI CALCIO - SPOLETO DISPUTATASI A TODI (PG) IL 24.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL 27.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE NICOLAI DANILO PER DIECI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e dall'audizione dell'arbitro, che ha confermato quanto riportato nel referto, è emerso che il sig. Danilo Nicolai, a seguito della notifica dell'espulsione per proteste, ha tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara attingendolo, senza violenza, con entrambe le mani all'altezza delle spalle.

La condotta tenuta dal sig. Nicolai è meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene equo contenere in nove giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. a nove giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 DICEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace